

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI**

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l'iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato:

Attivazione (del servizio o della fornitura): data di inizio di erogazione del servizio indicata dal Punto Ordinate;

Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico (o Bando): uno dei bandi per l'Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori per la partecipazione al Mercato Elettronico;

Bene e Servizio: il bene e/o il servizio offerto dal Fornitore nel Mercato Elettronico;

Capitolato d'Oneri: documento contenente le disposizioni relative all'Abilitazione e alla permanenza al Bando di Abilitazione;

Capitolato Tecnico: il documento allegato al Bando per l'Abilitazione contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Beni/Servizi e i servizi connessi offerti dai Fornitori all'interno del Mercato Elettronico;

Catalogo: l'elencazione di Beni e/o Servizi e delle relative caratteristiche tecniche e commerciali, offerti dal Fornitore ed esposti all'interno del Mercato Elettronico secondo la struttura predefinita indicata nel Sito;

Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico tra Punto Ordinate e Fornitore contraente in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Punto Ordinate nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;

Contratto: il contratto di fornitura dei Beni/prestazione di Servizi concluso nell'ambito del Mercato Elettronico tra il Fornitore e il Punto Ordinate e disciplinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali;

Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della regolare prestazione dei Servizi, eventualmente dei servizi connessi e della fornitura;



Direttore dell'esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto di fornitura; .

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 che ha ottenuto l'Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico;

Fornitura: la fornitura di Beni/prestazione di Servizi oggetto del Contratto;

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;

Ordine Diretto (oppure Ordine o OdA) : la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Punto Ordinate al Fornitore per l'acquisto di Beni e/o Servizi direttamente dal Catalogo;

Parte: il Punto Ordinate e/o il Fornitore contraente;

Prezzo (o Corrispettivo): il corrispettivo versato dal Punto Ordinate a fronte dell'esecuzione del Contratto;

Punto Ordinate: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l'Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all'acquisto di beni e servizi attraverso l'utilizzo del Mercato Elettronico;

Regole: il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell'ambito del Mercato Elettronico;

Responsabile del Procedimento: il soggetto individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101, comma 1;

Richiesta di Offerta (o RDO): l'invito ad offrire, inviato dal Punto Ordinate ai Fornitori selezionati dallo stesso, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;

Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all'utilizzo degli Strumenti di Acquisto.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto valgono le definizioni contenute nelle Regole del Sistema di *e-Procurement* della Pubblica Amministrazione.

Articolo 2

Oggetto e disciplina applicabile

1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano i Contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti



Ordinanti mediante Ordine Diretto e mediante procedimento di RdO nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Beni/Servizi di cui al relativo Capitolato Tecnico.

2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

- a) in caso di Ordine Diretto: dal modulo d'ordine, dal contenuto del Catalogo relativo al Bene/Servizio, dalle presenti Condizioni Generali di Contratto nonché dal Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e alle prestazioni contrattuali;
- b) in caso di RdO: dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dal contenuto del Catalogo relativo al Bene/Servizio, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Capitolato d'Oneri relativo al Bando in oggetto;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
- d) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i Capitolati d'Oneri Generali e Speciali e le norme in materia di Contabilità in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
- e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

3. Le presenti Condizioni Generali di Contratto, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dagli artt. 12 e 13 delle presenti Condizioni Generali.

4. Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

Articolo 3

Obbligazioni generali del Fornitore contraente

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli



oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni/prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nella relativa disciplina contenuta nei documenti di cui all'art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

3. I Beni/Servizi, i Servizi Connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Beni/Servizi e i Servizi Connessi appartengono, e in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e a Consip, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei Servizi/Forniture offerti alle presenti Condizioni Generali di Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che influisca sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l'abilitazione al Mercato Elettronico anche al momento della conclusione del Contratto



e comunque fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinate della sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di abilitazione.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinate dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinate. Il Fornitore prende atto che nel corso dell'esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Punto Ordinate continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Punto Ordinate senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinate.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinate nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare le relative procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

10. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

11. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

12. Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinate, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

13. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinate di procedere, in qualsiasi momento e senza



preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

14. Il Fornitore dovrà concordare con il Punto Ordinante l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti *software* negli ambienti informatici messi a disposizione dal Punto Ordinante medesimo, indicando il tipo di prodotto e il motivo del relativo utilizzo; l'uso di prodotti *software* non autorizzati costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

15. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che i prodotti *software* sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.

Articolo 4

Obblighi specifici del Fornitore contraente

1. Il Fornitore, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

- a) fornire i Beni/Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni/Servizi e dei Servizi Connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
- c) rispettare tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;
- d) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dei Beni/la prestazione dei Servizi e dei Servizi Connessi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla consegna dei Beni/attivazione dei Servizi.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinante.



Articolo 5

Consegna dei beni/Attivazione dei Servizi e verbale di consegna/attivazione

1. Per l'esecuzione della fornitura del Bene e/o della prestazione del Servizio oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, alla consegna dei Beni/attivazione dei Servizi oggetto di ciascun Contratto e a svolgere le attività stabilite nello specifico Capitolato Tecnico nei tempi stabiliti dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.
2. L'attivazione della Fornitura sarà disciplinata dai singoli Capitolati Tecnici, secondo le modalità ivi descritte. Ove previsto, verranno redatti, secondo le specifiche riportate in Capitolato Tecnico, opportuni verbali di attestazione della consegna dei beni e/o dell'avvio e/o conclusione dei servizi oggetto del Contratto.
3. Fermo restando quanto previsto nello specifico Capitolato Tecnico, si precisa che, nel caso in cui la Fornitura si concluda con la consegna di Beni:
 - a) la consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione e montaggio, ove previste, nonché della redazione di apposito verbale di consegna. Unitamente ai Beni, il Fornitore, dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d'uso, quando prevista;
 - b) per l'esecuzione della fornitura dei Beni oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i Beni all'indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante, purché lo stesso sia indicato nelle aree di consegna indicate dal Fornitore. Lo scarico della merce dovrà avvenire presso l'indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante, secondo le modalità previste dal singolo Capitolato Tecnico;
 - c) i Beni dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RdO. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di cui alla successiva lett. d) farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna;
 - d) all'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Beni, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Beni, dovrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità



dei Beni consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà contenere almeno i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinate (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data e il numero progressivo dell'Ordine o della RdO, la data di avvenuta consegna, il codice identificativo dei Beni oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinate.

4. Relativamente alla fornitura di Beni/Servizi che comprenda attività preliminari, realizzative e/o di avviamento (come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, assistenza al Punto Ordinate nell'ottenimento di autorizzazioni, certificazioni, accesso a finanziamenti e/o incentivi) proceduralizzate nel relativo Capitolato Tecnico, preliminarmente all'accettazione dell'ordine dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti imprescindibili per l'esecuzione della fornitura relativi al sito/i di esecuzione, previsti in Capitolato Tecnico, pena la nullità dell'Ordine effettuato dal Punto Ordinate; a seguito di esito positivo della verifica, il Fornitore anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la fornitura dei Beni/Servizi, in contraddittorio con il Punto Ordinate, dovrà redigere un verbale di attivazione della fornitura, sottoscritto da entrambe le Parti, dove, in particolare dovranno essere riportati:

- a) i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinate (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), dovrà essere dato atto della data dell'Ordine, di quella dell'attivazione, di quella prevista di conclusione delle attività ed essere inoltre riportato il numero progressivo dell'Ordine, fatte salve eventuali ulteriori specifiche richieste in Capitolato Tecnico;
- b) l'ubicazione del luogo sede dell'esecuzione della Fornitura e le eventuali strutture (locali) che il Soggetto Aggiudicatore dovesse dare in prestito d'uso al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste;
- c) qualora previsto nel relativo Capitolato Tecnico, dovrà essere esplicitato il calendario lavorativo relativo all'edificio/i sede dell'esecuzione della Fornitura. In base a tale calendario dovranno quindi essere esplicitate le date e gli orari che dovranno essere rispettati nel corso della durata del contratto;
- d) qualora previsto nel relativo Capitolato Tecnico, la descrizione in maniera dettagliata e specifica l'organigramma operativo, con particolare attenzione alla struttura amministrativa, organizzativa e logistica proposta per l'appalto, indicando chiaramente le figure di riferimento per la gestione dello stesso e quant'altro necessario per la gestione della Fornitura dei beni e/o servizi.

Qualunque variazione relativa ai contenuti sopra esposti dovrà essere sempre formalizzata per iscritto e controfirmata dalle Parti.

5. Nel caso in cui la Fornitura riguardi la prestazione di un Servizio:



- a) il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11;
- b) all'atto dell'Attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di Attivazione del Servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinate, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'Attivazione, dei dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinate (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data dell'Ordine, la data di attivazione e il numero progressivo dell'Ordine. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti;
- c) il Servizio dovrà essere prestato entro e non oltre il termine indicato nel Catalogo del Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinate per l'esecuzione del Contratto medesimo, ovvero, nel diverso termine convenuto tra le Parti in caso di RdO. Il termine in esame inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo diverso accordo tra le Parti, il Servizio dovrà essere attivato tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. Il verbale farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta attivazione;
- d) la data del verbale di attivazione, sottoscritto dalle parti, costituisce la data di inizio dell'erogazione del Servizio da cui si misura la durata dello stesso o nel caso di Servizi continuativi (o a canone), da cui si individua la data di predisposizione del Servizio stesso (c.d. "Termine del Servizio") e da cui partiranno le scadenze dei relativi canoni;
- e) entro 10 giorni lavorativi dalla data di termine del Servizio, il Punto Ordinate ha la facoltà di contestare, mediante comunicazione scritta al Fornitore, eventuali vizi o difformità del Servizio reso rispetto a quanto previsto nel Contratto e nei documenti che ne disciplinano il contenuto di cui al precedente art. 2, comma 2. In tal caso, il Fornitore deve, nel più breve tempo possibile e senza oneri aggiuntivi per il Punto Ordinate, eliminare gli eventuali vizi e/o le difformità contestate ai sensi del comma precedente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.
- f) al termine delle attività di eliminazione dei vizi e delle difformità rilevate, viene redatto e sottoscritto dalle Parti un "Verbale di Accettazione", che produrrà gli stessi effetti dell'accettazione del Servizio.
- g) se entro 10 giorni lavorativi dalla data di Termine del Servizio il Punto Ordinate non effettua alcuna contestazione al Fornitore, il servizio si intende automaticamente e tacitamente accettato. In tal caso la data di accettazione del Servizio corrisponderà al decimo giorno successivo alla data di Termine del Servizio.
6. Nel caso di Servizi continuativi (o a canone), il Punto Ordinate ha 10 giorni di tempo dalla consegna della reportistica periodica prevista per contestare al Fornitore eventuali anomalie, ed eventualmente applicare le



relative penali di cui di cui al successivo art. 11. Trascorsi i suddetti 10 giorni in assenza di contestazioni, il Servizio si intende automaticamente accettato per il periodo a cui si riferisce la reportistica consegnata, ed il Fornitore potrà emettere la relativa fattura.

7. Per l'attivazione e l'erogazione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere tutte le attività stabilite dal Capitolato Tecnico e dal Contratto, con le modalità ed i termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

8. Il Contratto si considera concluso:

a) nel caso di acquisto mediante Ordine Diretto, nel momento in cui l'Ordine viene registrato dal Sistema, secondo le modalità indicate nelle Regole, fatte salve le verifiche previste dalle presenti Condizioni Generali di Contratto nonché da ciascun singolo Capitolato Tecnico;

b) nel caso di utilizzo della procedura di RdO, nel momento in cui il Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore, firmato digitalmente dal Punto Ordinante, viene caricato a Sistema, come meglio precisato nelle Regole.

Si richiama l'attenzione su eventuali ulteriori prescrizioni espressamente previste nei singoli Capitolati Tecnici che potrebbero subordinare l'accettazione dell'OdA da parte del Fornitore a specifiche condizioni.

Articolo 6

Termini e modalità per la fornitura dei Beni/Servizi e l'esecuzione dei Servizi Connessi che contemplino attività preliminari, realizzative e/o di avviamento

1. Le seguenti disposizioni si applicano alla fornitura di Beni/Servizi che contemplino attività preliminari, realizzative e/o di avviamento, il cui svolgimento è previsto e descritto nel relativo Capitolato Tecnico.

2. La fornitura dei Beni/Servizi ed i relativi servizi connessi oggetto del Contratto dovrà essere prestata secondo le condizioni e nel rispetto dei tempi previsti nel Catalogo e, per quanto ivi non espressamente indicato, nel Capitolato Tecnico.

3. Tutti i mezzi e le attrezzature fornite ed utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; in base alle prescrizioni del relativo Capitolato Tecnico e/o dietro richiesta espressa di Consip o del Punto Ordinante, il Fornitore dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature in questione rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

4. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al Punto Ordinante.



5. Il Fornitore non dovrà utilizzare attrezzature macchine, utensili e quant'altro di proprietà del Punto Ordinate, salvo deroghe, che devono di volta in volta essere concesse dai responsabili del Punto Ordinate. Eventuali strutture e/o mezzi e/o locali di servizio che il Soggetto Aggiudicatore dovesse dare in prestito d'uso al Fornitore per lo svolgimento delle attività previste, dovranno essere certificate da idoneo Verbale in cui il Fornitore riconosce e prende atto dello stato di conservazione delle stesse, si impegna a prendersene cura ed a mantenerle.

6. Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di servizio negli orari eventualmente prestabiliti formalizzati in accordo con il Soggetto Aggiudicatore, qualora previsto nel relativo Capitolato Tecnico. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate.

7. Il personale del Fornitore deve operare indossando idonea e decorosa divisa da lavoro e con la targhetta di riconoscimento.

8. Il Soggetto Aggiudicatore, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'Ordine o della RdO, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

9. Il Fornitore è inoltre tenuto a:

a) concordare con i responsabili del Soggetto Aggiudicatore le specifiche modalità di esecuzione delle attività, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l'espletamento di opere che possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, etc.;

b) non procedere a sversamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici, residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente;

c) non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscala, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;

d) portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.



Articolo 7

Verifica di conformità

1. Il controllo dell'esecuzione della Fornitura, effettuato da parte del Soggetto Aggiudicatore, ha lo scopo di verificare l'efficacia della stessa in termini di qualità resa e, qualora riguardi Beni/Servizi che contemplino attività preliminari, realizzative e/o di avviamento, di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni previste nel relativo Capitolato Tecnico. In quest'ultimo caso:

- a) i controlli verranno effettuati secondo le modalità ed i termini previsti dal relativo Capitolato Tecnico ove viene disciplinata, inoltre, la Data di Attivazione e di Accettazione;
- b) l'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione della fornitura non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

2. Le disposizioni seguenti si applicano invece nel caso in cui la Fornitura si concluda con la consegna di Beni:

- a) al momento della consegna dei Beni, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell'esecuzione del Contratto effettua la verifica di conformità dei Beni consegnati, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante;
- b) in caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Beni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore;
- c) l'esecuzione della verifica di conformità avviene a spese del Fornitore. Pertanto, tra l'altro, il Fornitore si farà carico dei Beni che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione delle verifiche di conformità. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Beni al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinante Beni sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi;
- d) nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Beni consegnati, o in base alla verifica di conformità o in base a prove e utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Beni non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Beni consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso;



e) il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi;

f) qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Beni effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.

3. Le disposizioni che seguono si applicano nel caso in cui la Fornitura si concluda con la prestazione di Servizi:

a) al momento dell'Attivazione dei Servizi e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrente da tale momento, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante;

b) in caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo certificato varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore;

c) nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Servizi resi, o in base a prove e utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Servizio non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Servizi resi, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso;

d) l'esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità nell'esecuzione del Servizio che non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Articolo 8

Assistenza e garanzia

1. Oltre alla casella di posta elettronica il Fornitore, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione del Punto Ordinante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17:30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di



ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l'eventuale assistenza post-vendita, i Servizi Connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere "Numeri per servizi di addebito al chiamato" secondo quanto definito dall'art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero "Numerazione per i servizi di addebito ripartito" Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall'art. 17 della detta Delibera.

2. In aggiunta all'ordinaria garanzia previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Bene/Servizio e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dal Fornitore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all'interno del Catalogo del Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del Servizio ovvero della fornitura dei Beni, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.

5. Con riferimento all'esecuzione del servizio di assistenza, il Fornitore si obbliga ad attivare l'intervento e a ripristinare il Bene entro i termini fissati a tal fine nel Catalogo o nella RdO, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Articolo 9

Corrispettivo

1. In caso di Ordine Diretto, il Prezzo dei Beni/Servizi è quello indicato nel Catalogo del Fornitore. Nel caso di acquisto tramite RdO il Prezzo sarà quello risultante dall'Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.

2. Il Prezzo comprende, tra l'altro:

- a) l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;



c) tutti i Servizi Connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni Generali di contratto.

3. Il Prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il Prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l'onere per le prime 100 righe dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine. Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell'eventuale rifiuto dell'Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel Prezzo.

5. I prezzi dei Beni/Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo in caso di Ordine Diretto o concordati tra le parti in caso di RdO.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del Prezzo sarà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture ovvero entro il diverso termine stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.



2. Il Fornitore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
3. Per i Punti Ordinanti facenti capo ad Amministrazioni diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC).
4. Rimane inteso che, ove applicabile, si procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione - da parte dell'Amministrazione Contraente - della verifica di conformità, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ("D.U.R.C.").
5. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il Prezzo verrà fatturato dal Fornitore alla Data di Accettazione della Fornitura.
6. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, il riferimento all'Ordine ovvero alla RdO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.
Nel caso in cui la Fornitura si concluda con la consegna di Beni, la fattura dovrà, altresì, contenere, la data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La mancata indicazione sulla fattura dei surrichiamati dati costituisce causa di irricevibilità delle fatture.
Nel caso in cui la Fornitura si concluda con la prestazione di Servizi, la fattura o un documento ad essa allegato dovrà contenere: la data di prestazione dei Servizi e la data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.
7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
8. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..
9. Nell'ipotesi in cui il Punto Ordinate acquisisca un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel



pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11

Penali

1. Il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante le penali riportate nei singoli Capitolati Tecnici ed ivi disciplinate, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2. Nel caso in cui la Fornitura si concluda con una consegna di Beni:
 - a. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Beni o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - b. Qualora l'intervento di assistenza e le attività di ripristino del Bene non vengano effettuati nei termini fissati nel Catalogo o nella RdO, sarà applicata al Fornitore una penale fissata nell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
3. Nel caso in cui la Fornitura si concluda con una prestazione di Servizi:
 - a. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - b. Per ogni "livello di servizio minimo" (così come indicato nel Capitolato Tecnico) non rispettato non imputabile al Punto Ordinante, ovvero a forza maggiore o al caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) del valore complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - c. In caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti artt. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari allo 1 ‰ (uno per mille) del valore complessivo del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



- d. Per ogni giorno di ritardo nell'eliminazione di eventuali vizi o difformità rilevate dal Punto Ordinate e da questo comunicate al Fornitore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) del valore complessivo del contratto.
4. Resta comunque inteso che l'importo complessivo delle penali di cui ai punti 1 e 2 non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Punto Ordinate potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, ivi compreso il ritardo nella risposta a seguito dell'inoltro di una richiesta di assistenza rispetto ai termini eventualmente pattuiti; in tali casi il Punto Ordinate applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinate per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. Il Punto Ordinate potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinate di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 12

Responsabilità

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinate da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi dei



Beni/Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei Servizi Connessi e/o accessori.

Articolo 13

Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti c.c., il Punto Ordinate potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore per l'abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
 - b) condanna di taluno dei soggetti di cui a all'art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del citato art. 80;
 - c) difformità delle caratteristiche dei Beni/Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
 - d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
 - e) violazione del divieto di interruzione della Fornitura;
 - f) violazione dell'art. 16, comma 3, delle presenti Condizioni Generali di Contratto (violazione dovere riservatezza);
 - g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinate per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
 - h) nel caso di cui all'art. 18, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11, comma 1, delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
 - j) mancato rispetto del termine di consegna dei Beni/Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato a Catalogo in caso di Ordine Diretto o nella RdO.
2. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinate.



Articolo 14

Recesso

1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi di:
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore ;
 - b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
4. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Articolo 15

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.



2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinate, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 115, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinate ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 ("**Codice in materia di protezione dei dati personali**").

6. Le Parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e segg. delle Regole, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l'esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall'art. 55.



Articolo 17

Privacy e riutilizzo dei dati pubblici

1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.
2. Il Punto Ordinante, acconsente espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte del Fornitore e/o dei singoli Soggetti Aggiudicatori, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell'esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Articolo 18

Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni Generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare



previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli contratti nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora "**Autorità Nazionale Anticorruzione**", di seguito "**A.N.AC.**") n. 4 del 7 luglio 2011.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.

6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione dell'Ordine Diretto o della RDO all'indicazione sui medesimi Ordine Diretto o RDO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell'art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore dedicato/i.



8. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'A.N.A.C.

Articolo 19

Subappalto

1. Nel caso in cui il Fornitore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4. Il Fornitore si impegna a depositare presso il Punto Ordinante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla RdO, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a quest'ultimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n.



50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Soggetto Aggiudicatore revocherà l'autorizzazione.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Soggetto Aggiudicatore, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Soggetto Aggiudicatore, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti del Soggetto Aggiudicatore dei danni che dovessero derivare, al Soggetto Aggiudicatore o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Soggetto Aggiudicatore da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Soggetto Aggiudicatore prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Soggetto Aggiudicatore acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

10. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e



contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

11 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

12. Il Soggetto Aggiudicatore corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Soggetto Aggiudicatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.

13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Soggetto Aggiudicatore può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare al Soggetto Aggiudicatore il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Articolo 20

Evoluzione Tecnologica

1. Per i soli Ordini Diretti, qualora il bene oggetto del Servizio ordinato non sia più disponibile, in quanto il Produttore ne abbia dichiarato il "fuori produzione", il Fornitore potrà proporre al Punto Ordinante un nuovo prodotto con caratteristiche tecniche/ funzionali e servizi associati almeno pari a quelli da sostituire, mantenendo lo stesso prezzo di acquisto.

2. Il tal caso il Fornitore dovrà formulare la proposta di sostituzione producendo una dichiarazione del produttore dell'apparecchiatura originariamente ordinata attestante l'avvenuta indisponibilità.



3. Il Punto Ordinante, all'esito dell'analisi della documentazione prodotta circa il prodotto "evoluto" procederà, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della dichiarazione, ad autorizzare il Fornitore a procedere all'evasione dell'ordine con l'apparecchiatura "evoluta" oppure a rifiutare la proposta di sostituzione, senza pretesa alcuna da parte di entrambi le parti.